



COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

E

**DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
DEGLI UTENTI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

<u>PREMESSA</u>	pag. 4
<u>1 - CRITERI GENERALI</u>	
Finalità e ambito di applicazione del Servizio Sociale	
1. Oggetto	pag. 6
2. Servizio sociale del Comune: definizione, finalità ed obiettivi	pag. 6
3. Destinatari dei Servizi	pag. 8
4. Diritti e doveri degli utenti	pag. 8
5. Requisiti e condizioni di accesso	pag. 9
a Lo stato di bisogno	pag. 9
b Il bisogno qualificato	pag. 10
c Modalità di presa in carico	pag. 10
d Condizioni di accesso	pag. 10
<u>2 - LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</u>	
1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)	pag. 12
2. Dichiarazione sostitutiva unica	pag. 13
3. Controllo e veridicità dell'autodichiarazione	pag. 13
4. Determinazione delle tariffe	pag. 14
<u>3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI</u>	
Elenco dei servizi erogati	pag. 15
<i>1. Area Trasversale</i>	pag. 17
a. Servizio di segretariato e promozione sociale	pag. 17
b. Servizio Sociale Professionale	pag. 17
c. Servizio di assistenza domiciliare	pag. 18
d. Servizio Pasti a domicilio	pag. 18
e. Servizio di telesoccorso /telecontrollo domiciliare	pag. 18
f. Interventi di sostegno al reddito	pag. 19
g. Sportello al cittadino per la protezione giuridica	pag. 19
h. Inserimento lavorativo	pag. 20
<i>2. Area Anziani</i>	
a. Centro Diurno Integrato	pag. 20
b. Servizio di accompagnamento	pag. 21
c. Servizi a carattere residenziale	pag. 21
<i>3. Area Disabilità</i>	
a. Servizio di assistenza domiciliare e/o educativa	pag. 22
b. Assistenza all'autonomia personale	pag. 23
c. Centri diurni per disabili	pag. 24
d. Centri socio-educativi	pag. 24
e. Servizio di formazione per l'autonomia	pag. 24
f. Residenze socio-sanitarie disabili	pag. 25
g. Comunità alloggio handicap o comunità socio-sanitaria	pag. 26
h. Appartamenti vita indipendente	pag. 26
i. Servizi di accoglienza temporanea o di sollievo	pag. 27

l. Trasporto e mobilità	pag. 27
m. Contrassegno di circolazione e sosta	pag. 27
n. Contributo barriere architettoniche	pag. 28
<i>4. Area Emarginazione, Disagio adulto e Povertà</i>	
a. Interventi di sostegno alle persone adulte in difficoltà	pag. 28
b. Strutture di accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale, housing sociale temporaneo	pag. 29
c. Sostegno al reddito mediante tickets services o contributi economici	pag. 29
d. Interventi d'urgenza per le persone indigenti e temporaneamente presenti sul territorio comunale	pag. 30
<i>5. Area Minori e Famiglia</i>	
a. Strutture per la prima infanzia	pag. 30
b. Servizio educativo domiciliare	pag. 30
c. Affidamento familiare	pag. 31
d. Comunità alloggio per minori	pag. 32
e. Centro di pronto intervento per minori	pag. 32
f. Centro di pronto intervento per mamme con figli minori	pag. 33

Allegato 1 Tabelle interpolazione

Premessa

L'Amministrazione Comunale di Caino intende, con questo regolamento, attribuire valenza significativa ai bisogni espressi dalla cittadinanza, impegnandosi ad offrire, compatibilmente con le risorse disponibili, prestazioni il più possibile differenziate e qualitativamente apprezzabili.

Il presente documento costituisce, nell'ambito dei servizi alla persona, un importante riferimento regolamentare al fine di agevolare la fruizione delle prestazioni sociali da parte dei cittadini, definendone con chiarezza le modalità di accesso e precisandone, al contempo, costi e quote di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino che ne usufruisce.

A livello normativo si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore ed in particolare:

- alla Costituzione Italiana, principalmente agli art. 32 e 38 ed alla riforma del Capo V che ha portato al riconoscimento di alcuni principi previsti nella L. 328/2000 tra cui il rientro dei diritti sociali nei diritti fondamentali della persona e l'attribuzione allo Stato della competenza in materia di definizione degli standard essenziali delle prestazioni volte ad affermare tali diritti;
- ai decreti legislativi 109/98 e 130/2000, che hanno previsto l'uniformità nei criteri di valutazione della situazione economica (ISEE) al fine di equiparare la quota di compartecipazione dei richiedenti le prestazioni;
- alla legge n. 328/2000 concernente la realizzazione del sistema integrato degli interventi in materia di servizi sociali;
- alla legge Regione Lombardia n. 1/2000 riguardante la riorganizzazione delle competenze a livello locale;
- alla legge Regione Lombardia n. 3/2008 relativa al governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario che riprende i criteri e le finalità previsti a livello nazionale, sottolineando in particolar modo le priorità d'accesso alle prestazioni;
- al Piano Socio Sanitario Regione Lombardia 2010-2014.

In ambito distrettuale, inoltre, costituisce riferimento fondamentale il Piano di Zona all'interno del quale vengono individuati i servizi da realizzarsi in gestione associata.

L'art.22 della L.328/2000 indica espressamente gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, qui di seguito elencati:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;*
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;*
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;*

- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;*
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;*
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;*
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;*
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;*
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.*
- In relazione a quanto indicato al comma 2, le Leggi regionali prevedono per ogni ambito territoriale comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:*
- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;*
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;*
- c) assistenza domiciliare;*
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;*
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario."*

Nella realizzazione degli interventi sociali l'Ente Locale deve ispirarsi al principio della sussidiarietà attuando un sistema di servizi sociali capace di integrare i servizi pubblici con le attività del privato sociale, con le organizzazioni *no-profit*, con la società civile, con il volontariato e con la famiglia.

Il presente regolamento è volto a garantire pari diritti di accesso alle prestazioni alla popolazione che presenta il medesimo bisogno, e ciò compatibilmente con le risorse economiche a disposizione che impongono l'individuazione di priorità e criteri di accesso definiti prevalentemente in base al reddito.

Il presente documento, una volta in vigore, sarà soggetto a revisione automatica in caso di modifica dei testi normativi di riferimento o di approvazione di nuove normative nazionali e/o regionali, nonché a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale della Valle Trompia, di Regolamenti, Protocolli, Accordi sovrazionali o similari, atti ad unificare le modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di tutti i cittadini della Valle Trompia.

1 - CRITERI GENERALI

Finalità e ambito di applicazione del Servizio Sociale

1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Caino in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La finalità prioritaria a cui deve rispondere la rete dei servizi socio-assistenziali integrati è la promozione della salute come stato di benessere fisico, psichico e sociale in integrazione con il sanitario.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti, finalizzati al mantenimento o al reinserimento stabile nel proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- promuovere e favorire il lavoro con la collettività per un cambiamento culturale;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Principi basilari del servizio sono la personalizzazione degli interventi, la non discriminazione, la promozione dell'autodeterminazione, l'astensione dal giudizio, l'informazione e la partecipazione attiva al processo da parte degli utenti, la riservatezza ed il segreto professionale.

2. Servizio Sociale del Comune: definizione, finalità ed obiettivi

Il servizio sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla popolazione nella sua generalità.

Svolge compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e risposta al problema, quando possibile.

Opera in piena autonomia relativamente alle problematiche socio-assistenziali.

Persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di

auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs n. 267 del 2000, della Legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché del proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

La L.R. 3/2008 (art. 4 e 5) specifica i compiti spettanti alle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie da realizzarsi in integrazione tra i soggetti previsti dalla legge stessa (Comuni in forma singola od associata, Province, ASL, famiglie e persone singole o associate, Terzo Settore):

- aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;
- tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza;
- promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
- tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
- promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;
- promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona;
- assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita ;
- favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;
- sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.
- sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza;
- favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita;
- accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio;
- prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza;
- assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare;
- assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica.

3. Destinatari dei servizi

Sono destinatari della rete d'offerta dei servizi sociali:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti nel Comune;
- i cittadini non comunitari residenti nel Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Testo Unico in materia di immigrazione, Decreto Legislativo n. 286/1998;
- i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale (ai sensi del Testo Unico in materia di immigrazione, Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche);
- tutti coloro che si trovano sul territorio comunale allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore.

4. Diritti e doveri degli utenti

Agli utenti viene riconosciuto il diritto:

- ad essere compiutamente informati, attraverso canali di pubblicizzazione generale e/o personalizzata sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali comunali e sovracomunali esistenti, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire;
- all'erogazione dei servizi nel rispetto della dignità e libertà personale e sociale, favorendo il più possibile il mantenimento delle proprie relazioni umane e il diritto di scelta delle prestazioni;
- alla fruizione di tutte le prestazioni, secondo i criteri fissati dal presente Regolamento e nei limiti fissati dalle tabelle di contribuzione;
- alla libera scelta tra struttura o servizio pubblico e servizio convenzionato e/o accreditato tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni;
- alla riservatezza dei propri dati personali, sanitari e sociali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla "privacy" (Decreto Legislativo n.196/2003);
- all'espressione del consenso sulle proposte di intervento rispetto alla propria persona, e in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali;
- alla tutela amministrativa dei propri diritti;
- ad avere garantito l'accesso alla Carta dei servizi sociali, quale strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuativo del servizio;
- a ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni;
- ad essere informato sulle generalità dell'operatore responsabile del caso.

E' dovere dell'utente:

- partecipare attivamente, in accordo con gli operatori sociali di riferimento, alla realizzazione del Progetto individuale che lo vede coinvolto;
- partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, alla copertura del costo delle prestazioni, mediante il pagamento di rette determinate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5- Requisiti e condizioni di accesso

a. Lo stato di bisogno

I Servizi della rete d'offerta sociale e socio-sanitaria sono rivolti a tutte le persone residenti nel territorio del Comune nonché ai soggetti individuati all'art. 3 del presente Regolamento dando priorità al soddisfacimento delle necessità di coloro che si trovano in "**stato di bisogno**".

Lo stato di bisogno dei cittadini consiste in una condizione di disagio temporaneo o permanente ed è determinato dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) condizione d'indigenza o con limitato reddito familiare che non permette il soddisfacimento dei bisogni primari quali quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene, alla casa, all'abbigliamento, alla scolarizzazione ed alla socializzazione;
- b) incapacità totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa e laddove il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria;
- c) esistenza di ulteriori problemi, oltre i casi previsti dalle lettere a), b), per i quali le persone singole o i nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione e disagio sociale;
- d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

La valutazione dello "stato di bisogno" personale e/o familiare, così come previsto all'art. 6 comma 3 della L.R. n.3/2008, tiene conto anche dei seguenti aspetti sanitari:

- non autosufficienza dovuta a malattia o età;
- inabilità o disabilità;
- patologia psichiatrica stabilizzata;
- patologie terminali e croniche invalidanti;
- infezione da HIV e patologie correlate;
- dipendenze;
- condizioni di salute o sociali nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia e della minore età;
- condizioni personali e/o familiari che necessitano di prestazioni psico diagnostiche e psico terapeutiche.

La valutazione professionale compiuta dall'assistente sociale tiene conto di:

- a) capacità economica del diretto interessato;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

b. Il bisogno qualificato

Qualora la limitatezza delle risorse non consentisse di soddisfare l'intera gamma dei bisogni emergenti, potranno essere operate scelte di priorità laddove si verifichino le seguenti situazioni:

- presenza, in un nucleo, di più stati di bisogno contestuali;
- gravità della condizione economica della persona o del nucleo familiare;

- gravità della situazione di bisogno correlata alla composizione del nucleo, alla situazione familiare ed alla sua autonomia nel fronteggiare il bisogno;
- urgenza dell'intervento;
- prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

c. Modalità di presa in carico

Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio-assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o del responsabile del servizio o dell'incaricato del procedimento e si conclude con la realizzazione del progetto concordato.

Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio-assistenziali.

La gestione degli accessi, anche di quelli che non portano alla presa in carico, si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

I servizi realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedurali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed avvalendosi anche delle modalità relazionali che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili.

Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; detta documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.

I Servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici o di altri servizi sociali del territorio, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione.

Nella formulazione del Progetto di aiuto nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

d. Condizioni di accesso

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta di un componente della famiglia o del convivente *more uxorio*;
- c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni sociali.

Nei casi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

2 - LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte del richiedente verrà calcolata applicando al regolamento ISEE il metodo dell'Interpolazione o Progressione Lineare che permette di individuare il giusto costo di compartecipazione, superando la logica delle fasce e dell'indifferenziazione all'interno delle stesse.

L'applicazione della formula permette di individuare la percentuale di costo del servizio che deve sostenere l'utente; tale percentuale viene determinata definendo per ogni prestazione e/o servizio una percentuale minima ed una massima di contribuzione, nonché l'ISEE minimo e quello massimo previsto per la copertura del costo del servizio.

Si applica la seguente formula:

$$\text{Percentuale minima} + \left(\frac{(\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale}) \times (\% \text{ massima} - \% \text{ minima})}{(\text{Isee finale} - \text{Isee iniziale})} \right) \%$$

In casi particolari la quota di compartecipazione a carico dell'utente determinata sulla base del regolamento ISEE, come sopra dettagliato, può essere diversamente quantificata a seguito di valutazione motivata e scritta del Servizio Sociale, in considerazione della necessità di contestualizzare la valutazione reddituale al momento della richiesta e/o la presenza di multiproblematicità.

1- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

La valutazione della reale capacità economica della famiglia avviene mediante l'adozione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – introdotto dai decreti legislativi 31.3.1998 n. 109 e 3.5.2000 n. 130, da successive ed eventuali modifiche e dalle norme di attuazione; vengono altresì adottati i criteri ISEE eventualmente definiti da normative regionali per prestazioni erogate o finanziate dalle regioni stesse.

La normativa di riferimento, infatti, impone di utilizzare *criteri unificati* di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni/servizi sociali non destinati alla generalità delle persone o comunque servizi/prestazioni collegati nella misura o nei costi a determinate situazioni economiche, allo scopo di garantire particolare tutela alle situazioni di disagio. I criteri fanno riferimento da un lato al reddito complessivo ed al patrimonio mobiliare/immobiliare dell'utente e/o del nucleo di riferimento considerato, dall'altro a variabili legate alla composizione ed alle particolarità del nucleo familiare, così da individuare situazioni economiche equivalenti.

Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, nonché la composizione del nucleo familiare considerato per ciascuna prestazione e/o servizio richiesto, vengono definiti con il presente Regolamento.

Per ogni servizio e/o prestazione per la quale si richiede una quota di compartecipazione all'utenza, si terrà conto del nucleo familiare anagrafico al quale applicare la valutazione della situazione economica.

SCALA DI EQUIVALENZA:

Nr. dei componenti nucleo familiare	Scala parametrica
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni:

- + 0.35 per ogni ulteriore componente del nucleo;
- + 0.20 in caso di assenza di uno dei due genitori e presenza di figli minori nel nucleo;
- + 0.20 per nuclei con figli minori in cui entrambi genitori svolgono attività d'impresa o lavoro per almeno 6 mesi nell'arco dell'anno di riferimento;
- + 0.50 per ogni componente con invalidità civile superiore al 66% o portatore di handicap o titolare di pensione di guerra o invalidità per servizio afferente alle categorie da 1 a 5.

2- Dichiarazione sostitutiva unica

Ad ogni richiesta di prestazione agevolata deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica e la conseguente certificazione del valore ISEE, previa trasmissione dei dati all'INPS. Verranno prese in considerazione nel corso dell'anno variazioni di composizione del nucleo familiare o delle componenti reddituali o patrimoniali tali da comportare una ridefinizione significativa della capacità economica.

Coloro che non presentano alcuna dichiarazione sostitutiva versano la percentuale massima di contribuzione, così come coloro che presentano dichiarazioni incomplete o che si rifiutano di documentare, a richiesta dell'ente erogatore, gli elementi di completezza e veridicità dei dati dichiarati.

L'utente che richiede contributi economici è tenuto ad autocertificare anche ogni contributo monetario (tipologia e ammontare) percepito a qualunque titolo dal nucleo familiare di riferimento per la prestazione richiesta; tali importi concorreranno a determinare il reddito reale del nucleo stesso e di conseguenza l'ammontare del beneficio.

3- Controllo e veridicità dell'autodichiarazione

Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate e la congruità delle informazioni fornite, così come stabilito dal D.P.R. 28.12.2000 N. 445 agli art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Vengono inoltre effettuati controlli diretti ed indiretti e accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

I controlli a cui sono sottoposte le Dichiarazioni Sostitutive presentate sono:

- controlli formali di regolarità;
- controlli sostanziali di veridicità della D.S.U. (a campione e in tutti i casi in cui sussistono fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato);
- controlli di congruenza e compatibilità fra quanto dichiarato e la situazione di fatto (tenore di vita).

Il Comune in sede di concessione del beneficio può:

- chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;

- esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni di documenti atti a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati;
- provvedere alla correzione di errori di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Vengono sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino irregolari o non formalmente corrette o palesemente inattendibili o contraddittorie rispetto alle necessità del nucleo familiare e del tenore di vita dello stesso.

Resta ferma la competenza prevista dalla legge per le verifiche assegnate alla Guardia di Finanza, alla quale l'amministrazione comunale si riserva di chiedere riscontro dell'esattezza dei dati segnalati e di indicare ipotesi di gravi evasioni fiscali (D. lgs 109/98 e 130/2000).

Qualora venisse riscontrata una discordanza tra quanto dichiarato nelle certificazioni e la condizione accertata, l'interessato, modificando la Dichiarazione Sostitutiva Unica, potrà continuare a fruire del servizio e/o dell'agevolazione alle condizioni rilevate dall'accertamento previa ridefinizione della percentuale di contribuzione appropriata al proprio reddito. La nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento, con obbligo di versamento della maggiore quota per i periodi pregressi dalla data di concessione del servizio.

Qualora l'accertamento dovesse riscontrare il pagamento di somme non dovute, le nuove tariffe vengono applicate dal mese successivo all'accertamento ferma restando la restituzione delle maggiori quote pregresse dalla data di concessione del servizio.

Per casi di particolare gravità o di dolo, fermo restando più gravi sanzioni di legge per le quali potranno essere fatte segnalazioni all'autorità giudiziaria, è possibile la sospensione dell'agevolazione ovvero il beneficio economico, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in particolare in caso di:

- accertamento di Dichiarazioni Sostitutive non veritiere;
- assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
- accertamento della perdita dei requisiti richiesti per il beneficio da erogare.

La sospensione dell'erogazione del beneficio avviene mediante provvedimento dirigenziale costituente provvedimento definitivo.

4- Determinazione delle tariffe

Le tariffe dei singoli servizi e/o prestazioni che costituiscono la base su cui viene effettuato il calcolo la quota di compartecipazione dell'utente sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e/o dagli Enti gestori dei servizi e vengono indicate nelle tabelle in allegato al presente Regolamento (*Allegato 1*).

3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI

Di seguito vengono elencate ed illustrate le prestazioni ed i servizi erogati sia a livello comunale che in gestione associata suddivise per aree tematiche.

AREA	SERVIZI DI AMBITO COMUNALE	SERVIZI DI AMBITO ZONALE
TRASVERSALE	<ul style="list-style-type: none"> - SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, PASTI A DOMICILIO) - TELESOCCORSO/TELECONTROLLO DOMICILIARE - INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE (FONDO SOCIALE AFFITTO, BONUS GAS E ELETTRICITÀ, AGEVOLAZIONI TARES, BANDI COMUNALI, ASSEGNO DI MATERNITÀ, ASSEGNO FAMIGLIE NUMEROSE, ACCORDI CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI) - DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE -SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 	<ul style="list-style-type: none"> - INSERIMENTO LAVORATIVO - SPORTELLO PROTEZIONE GIURIDICA
ANZIANI	<ul style="list-style-type: none"> - CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) - ACCOGLIENZA TEMPORANEA O PERMANENTE IN RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) - ATTIVITÀ RICREATIVO-CULTURALI E DI PROMOZIONE ALLA SALUTE - SOGGIORNI CLIMATICI - RIMBORSO <i>TICKETS</i> SANITARI - TESSERE REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 	<ul style="list-style-type: none"> - POTENZIAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TELESOCCORSO - PIANO EMERGENZA CALDO

AREA	SERVIZI DI AMBITO COMUNALE	SERVIZI DI AMBITO ZONALE
MINORI E FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADM) - STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA (0 –36 MESI) - COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI - CENTRI DI PRONTO INTERVENTO - AFFIDO FAMILIARE - ASSEGNO DI MATERNITÀ - PROGETTI EX LEGGE 285/97 	<ul style="list-style-type: none"> - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADM) - SERVIZIO TUTELA - SERVIZIO DISAGIO - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - SERVIZIO GENITORI CONDIVISI - PROTOCOLLO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CONSULTORIO FAMILIARE
GIOVANI	<ul style="list-style-type: none"> - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 	<ul style="list-style-type: none"> - PROGETTO DIPENDENZE GIOVANILI (PRO.DI.GIO.) - CONSULTORIO ADOLESCENTI - LA VALLE PER I GIOVANI
DISABILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE - CENTRI DIURNI PER DISABILI - CENTRI SOCIO-EDUCATIVI - SERVIZIO DI FORMAZIONE PER L'AUTONOMIA - RESIDENZE SOCIO-SANITARIE - COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP O COMUNITA' SOCIO-SANITARIA - APPARTAMENTI VITA INDIPENDENTE - SERVIZI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA O SOLLIEVO - CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA - CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 	<ul style="list-style-type: none"> -TRASPORTO CENTRI DIURNI DISABILI
EMARGINAZIONE, DISAGIO ADULTO E POVERTA'	<ul style="list-style-type: none"> - PRONTO INTERVENTO - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA A CARATTERE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - HOUSING SOCIALE TEMPORANEO - SOLUZIONI ALLOGGIATIVE DEFINITIVE A PROGETTO SOCIALE - INTERVENTI EDUCATIVI / ASSISTENZIALI DOMICILIARI - SOSTEGNO AL REDDITO MEDIANTE <i>TICKETS SERVICES</i> O CONTRIBUTI ECONOMICI - INTERVENTI D'URGENZA PER LE PERSONE INDIGENTI E TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - INSERIMENTI LAVORATIVI 	<ul style="list-style-type: none"> - COORDINAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER SITUAZIONI DI DISAGIO
IMMIGRATI		<ul style="list-style-type: none"> - SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA-CULTURALE - CONSULENZE COMUNI IN TEMA DI REGOLARIZZAZIONE

1. Area Trasversale

a. Servizio di segretariato e promozione sociale

L'attività del **segretariato sociale** è finalizzata a:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi;
- orientare il cittadino all'interno della rete, fornendo adeguate informazioni sulle modalità di accesso ed i relativi costi;
- all'ascolto e ad un corretto accoglimento del bisogno espresso;
- segnalare situazioni complesse agli uffici competenti, affinché sia garantita la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità assistenziale.

Pertanto, detta attività permette alla popolazione di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e di conoscere le risorse sociali disponibili del territorio.

Rappresenta il livello informativo e di orientamento indispensabile per garantire alle persone un corretto accesso ai servizi.

Sul piano organizzativo è un servizio caratterizzato da modalità accoglienti, dotato di professionalità idonee, tecnicamente capaci di assolvere le funzioni sopra indicate e fornito dei necessari strumenti. Esso è al servizio del cittadino in orari facilitanti l'accesso, stabiliti e adeguatamente divulgati, ed eventualmente su appuntamento al fine di garantire risposte sempre più individualizzate e mirate.

Per assicurare la maggior efficacia, la funzione di segretariato sociale è progettata ed attuata in modo collaborativo ed integrato con tutti gli attori sociali della rete.

La realizzazione degli interventi sociali orientati al soddisfacimento dei bisogni comunitari deve essere realizzata in un'ottica di **promozione sociale**, valorizzando le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini, incoraggiando le esperienze aggregative, promuovendo la rete della solidarietà comunitaria.

b. Servizio Sociale Professionale

L'attività del **servizio sociale professionale** è indirizzata:

- a organizzare interventi efficaci ed efficienti rispetto alle esigenze ed ai bisogni manifestati dalla persona;
- alla presa in carico del bisogno espresso;
- all'invio ai servizi socio-sanitari del territorio;
- alla redazione di progetti individualizzati;
- ad operare in integrazione socio-sanitaria.

Il **servizio sociale professionale** è finalizzato alla lettura ed alla decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e del gruppo sociale, all'attivazione ed alla integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento ed all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, in riferimento al dettato dell'art. 22 della legge 328\00 ed alla legge regionale 3/2008 (art. 6). E', inoltre, un punto di riferimento quale osservatorio per il monitoraggio delle risorse e dei bisogni del territorio, in un'ottica di progettazione (tra cui la partecipazione alla redazione dei Piani di Zona) e di promozione di iniziative locali collettive e comunitarie.

Sul piano organizzativo il **servizio sociale professionale** si avvale della competenza professionale dell'assistente sociale.

c. Servizio di Assistenza Domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio assistenziale predisposte al fine di consentire la permanenza del soggetto nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Il servizio è pertanto orientato a stimolare la persona affinché mantenga relazioni soddisfacenti con l'ambiente sociale in modo da prevenire l'isolamento e gli stati di emarginazione, a supportare nelle cure familiari (anche famiglie con figli minori multiproblematiche e con una condizione di rischio e devianza) e a contribuire nell'aiuto per l'igiene personale della persona in difficoltà e nella cura dell'ambiente di vita.

Il servizio di assistenza domiciliare, coordinato dal Servizio Sociale Comunale, viene svolto da ausiliarie socio-assistenziali, appositamente preparate a detto scopo.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono rivolte alle persone permanentemente o temporaneamente impossibilitate a svolgere in modo autonomo e continuativo le funzioni fondamentali della vita quotidiana.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Assistente Sociale la quale redige specifica scheda di valutazione anche a seguito di visita domiciliare; predispone il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno rilevato, definendo i tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni.

Il costo orario massimo della prestazione è pari al costo applicato dall'Ente erogatore della prestazione.

La quota di partecipazione al costo a carico del beneficiario sarà calcolata su base Isee considerando i redditi del nucleo familiare anagrafico (*Allegato nr. 1, tabella nr. 1*).

d. Servizio Pasti a domicilio

Il servizio garantisce la fornitura di pasti a domicilio a persone che si trovano in condizioni di particolare disagio a causa di condizioni di carenza o assente autosufficienza psico-fisica e/o mancanza di familiari o assistenti familiari in grado di provvedere direttamente alla preparazione del pasto.

Il servizio è previsto dal lunedì al sabato; laddove sussista la necessità, è possibile il pasto anche la domenica con la consegna doppia del sabato.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Assistente Sociale la quale redige specifica scheda di valutazione anche a seguito di visita domiciliare; predispone il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno rilevato, definendo i tempi e le modalità di erogazione del servizio.

Il costo massimo della prestazione è pari al costo del pasto applicato dalla Ditta fornitrice del servizio. La quota di partecipazione al costo a carico del beneficiario sarà calcolata su base Isee considerando i redditi del nucleo familiare anagrafico (*Allegato nr. 1, tabella nr. 2*).

e. Servizio di Telesoccorso – Telecontrollo Domiciliare

Il servizio è volto garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici a favore di persone che vivono sole e/o sono in condizioni di possibile rischio. Viene effettuato tramite un sistema che permette di rilevare tempestivamente i bisogni della persona attraverso un apparecchio che, utilizzando la linea telefonica, consente un collegamento immediato con un centro specializzato in grado di organizzare in modo mirato, rapido ed efficace, interventi di emergenza 24 ore su 24.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Assistente Sociale. Il costo del servizio a carico dell'utente è determinato nella misura del 100% dell'onere complessivo (*Allegato nr. 1, tabella nr. 3*).

f. Interventi di sostegno al reddito

Gli interventi di sostegno economico, erogati nei limiti delle risorse disponibili, sono previsti al fine di ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, di lunga durata o intervenute eccezionalmente, che impediscono alle persone e ai nuclei familiari il soddisfacimento dei bisogni primari.

Accedono prioritariamente agli interventi di sostegno economico le persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 2 della LR 3/2008, già elencati al punto 5 comma 1 del presente regolamento.

La domanda per poter beneficiare dell'intervento deve essere presentata al Servizio Sociale il quale, una volta effettuata l'analisi del bisogno, valuta gli interventi individualizzati maggiormente rispondenti alle necessità del richiedente.

Oltre all'erogazione delle prestazioni nelle modalità di cui si è detto sopra, il servizio è volto anche a fornire assistenza per la redazione, l'accoglimento e l'inoltro delle domande per la partecipazione a bandi comunali, zionali e regionali, nonché ad altri Enti, che prevedono forme di sostegno economico e che vengono per detto motivo qui richiamate, a titolo esemplificativo:

- Assegno di maternità (Inps);
- Assegno di sostegno ai nuclei familiari numerosi (Inps);
- Bonus Enel-Gas;
- Fondo Affitto Regione Lombardia.

g. Sportello al cittadino per la Protezione Giuridica

Ai sensi della Legge n. 6 del 9.01.2004, è istituito al livello associato un servizio dedicato al tema della Protezione Giuridica.

Il servizio si rivolge a persone che hanno difficoltà a curare i propri interessi (per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica) ma che non necessitano di misure come l'interdizione o l'inabilitazione.

Il servizio è offerto alle persone fragili residenti nei 18 comuni dell'ambito distrettuale ed a operatori comunali dell'ambito o dipendenti/consulenti della società Civitas.

Gli interventi garantiti sono mirati a fornire informazioni, attività di consulenza e elaborazione dei ricorsi, accompagnamento dei ricorrenti alla presentazione del ricorso, assistenza ai nominati, assolvimento disbrigo pratiche, presenza in udienza. Lo sportello prevede un contributo a carico dell'utenza per due azioni specifiche: l'assistenza ai ricorrenti alla presentazione del ricorso e per l'assistenza ai nominati per rendiconti e istanze con relativo deposito degli atti presso la cancelleria della volontaria giurisdizione.

Il costo è definito annualmente.

h. Inserimento lavorativo

E' un intervento a sostegno dell'integrazione lavorativa per le persone disabili (come previsto dalla Legge 68/99) e per persone svantaggiate (Legge 381/91).

Il servizio è delegato al sistema zonale dei servizi socio-assistenziali e si rivolge a persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive; a persone con disagio psichico e a persone in

condizioni di svantaggio (persone in situazione di disagio sociale e familiare, ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semi-libertà, persone in trattamento curativo per tossicodipendenza o alcoolismo).

Le attività del servizio sono finalizzate a favorire l'acquisizione di capacità e/o competenze lavorative e alla promozione di una idonea collocazione lavorativa.

Le domande per l'attuazione del servizio vanno rivolte all'Assistente Sociale del Comune, che provvede alla prima valutazione della situazione ed invia ai servizi zonali la segnalazione con la relativa documentazione.

1. Area Anziani

a. Centro Diurno Integrato

Il servizio, rispondendo alle esigenze di farsi carico di quelle situazioni divenute troppo impegnative per la sola assistenza domiciliare, offre in regime di ricovero diurno, tutte le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie normalmente erogate dalle strutture assistenziali, garantisce alle famiglie un sostegno reale e fornisce un ambiente adatto a ricreare un minimo di relazione sociale per gli anziani che presentano perdita parziale della loro autonomia.

Esso, pertanto, si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e l'accoglimento stabile in strutture residenziali.

Le prestazioni erogate al centro diurno sono costituite da servizi alla persona con particolare attenzione all'igiene personale; servizi sanitari, riabilitativi e di prevenzione; servizi di animazione, risocializzazione e custodia.

Le prestazioni del centro diurno integrato sono rivolte alle persone di età superiore ai 65 anni con compromissione dell'autonomia e/o a rischio di emarginazione.

La domanda per l'attivazione del servizio va inoltrata all'Assistente Sociale del Comune o all'UCAM del distretto ASL. A seguito di richiesta viene effettuata una visita domiciliare integrata con personale infermieristico dell'ASL, viene redatta specifica scheda di valutazione e predisposto il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno rilevato, definendo i tempi e le modalità di erogazione del servizio.

Il costo massimo giornaliero del servizio a carico dell'utente è determinato sulla base della retta applicata dall'Ente gestore del servizio.

La quota di partecipazione al costo a carico dell'utente sarà calcolata su base Isee considerando i redditi del nucleo familiare anagrafico (*Allegato nr. 1, tabella nr. 4*).

b. Servizio di Accompagnamento

Il servizio si occupa del trasporto e dell'accompagnamento presso centri di riabilitazione, centri diurni e luoghi ove effettuare visite specialistiche e/o cure riabilitative di persone impossibilitate ad accedervi autonomamente.

Sono utenti del servizio gli anziani ultra sessantacinquenni e le persone disabili le cui famiglie di appartenenza non siano in grado di provvedere all'accompagnamento.

La domanda deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali che provvederà alla valutazione della richiesta. Per gli accompagnamenti individuali, non specificatamente programmati,

deve essere inoltrata richiesta al servizio sociale che la valuterà in relazione alle reali necessità dell'utente ed alla disponibilità del mezzo.

Il servizio viene erogato tramite le Associazioni di Volontariato convenzionate. Può essere richiesta la possibilità di trasporto anche degli eventuali accompagnatori dei soggetti beneficiari.

c. Servizi a carattere residenziale

Il servizio fornisce all'anziano interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria sostituendosi al lavoro di cura della famiglia.

I destinatari del servizio sono anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti che non sono più in grado di rimanere temporaneamente o definitivamente al proprio domicilio in quanto presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.

La domanda per l'attivazione del servizio deve essere inoltrata all'Assistente Sociale del Comune o all'Unità di Continuità Assistenziale Multi-dimensionale (U.C.A.M.) del distretto ASL. Le stesse, in forma integrata, valuteranno la situazione e predisporranno l'inserimento in lista d'attesa.

Si può accedere a strutture pubbliche o private accreditate con la possibilità, qualora ne sussistano i requisiti, di integrazione al pagamento della retta da parte del Comune. Qualora il servizio residenziale scelto volontariamente sia al di fuori del contesto territoriale del distretto A.S.L. della Valle Trompia, pur garantendo la libertà di scelta dell'utente o dei suoi familiari, si farà, però, riferimento, per quanto concerne l'eventuale integrazione comunale, al costo massimo dei servizi equivalenti sul territorio.

Per quanto riguarda il costo della prestazione l'utente è tenuto al versamento di tutti gli emolumenti percepiti fatta salva una quota mensile, da definirsi secondo il progetto individualizzato, per un importo massimo pari a 80 euro a titolo di spese personali.

L'utente è tenuto a reintegrare le somme all'Amministrazione comunale, nei limiti di quanto dalla stessa anticipato, al momento del percepimento di indennità o altri emolumenti; degli stessi si terrà conto anche per la ridefinizione della quota integrativa.

Ai richiedenti la prestazione in possesso di proprietà o altro diritto reale (usufrutto ecc.) relativo alla *sola prima casa*, viene riconosciuta l'integrazione della retta determinata al netto degli utili derivanti dal godimento del bene medesimo (es. affitto). Qualora il beneficiario sia in possesso di altre proprietà o altri diritti reali l'Amministrazione Comunale non è tenuta a provvedere all'integrazione della retta fino al completo esaurimento dell'importo pari al valore corrispondente all'eventuale alienazione del bene.

L'Amministrazione Comunale può valutare, per ogni singola situazione, l'opportunità di mantenere nelle disponibilità del ricoverato una somma per spese eccezionali fino ad un massimo di € 4.500,00.

Laddove le somme versate dal beneficiario di cui si è detto nei commi precedenti non siano sufficienti alla copertura dell'intero costo della retta, ai fini del calcolo della quota a carico del nucleo anagrafico di appartenenza del beneficiario, si applicherà il metodo dell'interpolazione lineare sulla differenza tra il costo retta e la quota già coperta dal beneficiario (*Allegato nr. 1, tabella nr. 5*).

Nel caso in cui l'utente abbia a proprio carico esclusivo il coniuge e/o debba concorrere al mantenimento di persone economicamente da lui dipendenti (figli inabili al lavoro non aventi reddito proprio), il concorso alla spesa per il servizio residenziale sarà stabilito attraverso una valutazione sociale relativamente alla condizione materiale della singola casistica.

Per il ricovero in strutture residenziali situate in un Comune diverso da quello di residenza

e/o dimora la spesa è a carico del Comune nel quale l'assistito aveva la residenza prima del ricovero, restando a tal fine irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente alla permanenza del soggetto presso la struttura esistente nel Comune (come previsto all'art. 6, comma 4 della L. 328/2000).

3. Area Disabilità

a. Servizio di Assistenza domiciliare e/o Educativa

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio assistenziale predisposte al fine di consentire la permanenza del soggetto nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Il servizio è pertanto orientato a: stimolare la persona affinché mantenga relazioni soddisfacenti con l'ambiente sociale in modo da prevenire l'isolamento e gli stati di emarginazione; dare sostegno alla famiglia per alcune ore settimanali sollevando la stessa dall'assistenza continuativa al parente non più autonomo; contribuire nell'aiuto per l'igiene personale alla persona in difficoltà. Il servizio viene svolto da ausiliarie socio-assistenziali, appositamente preparate a tale scopo. Oltre alle prestazioni domiciliari di tipo assistenziale, vengono erogate prestazioni di tipo educativo, secondo specifici progetti individualizzati, redatti annualmente in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992 – Artt. 1, 8,10, al fine di sostenere i nuclei familiari nelle proprie responsabilità socio-educative, nonché supportare e sviluppare l'autonomia e le capacità residue e possibili delle persone disabili.

Le prestazioni di assistenza e/o educativa domiciliare sono rivolte alle persone disabili permanentemente o temporaneamente impossibilitate a svolgere in modo autonomo e continuativo le funzioni fondamentali della vita quotidiana. Sono rivolte inoltre, a persone con disabilità, ivi compresi minori in età scolare con handicap grave, in conseguenza del quale non è possibile la frequenza scolastica, previa certificazione da parte dei servizi specialistici della struttura pubblica.

La segnalazione dal parte del servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente, oppure dall'Equipe Operativa Handicap dell'ASL, va inoltrata all'Assistente Sociale del Comune di riferimento la quale, a seguito di visita domiciliare, predispose il piano di intervento individualizzato sulla base del bisogno, definendo i tempi e le modalità di intervento.

La tempistica per l'attivazione e l'erogazione del servizio (numero degli accessi settimanali, orario, tipologia delle prestazioni specifiche da erogare...) sono concordate direttamente con l'Assistente Sociale durante la visita di valutazione della situazione sulla base delle esigenze del beneficiario, della prestazione e del servizio.

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni (educative e/o assistenziali), viene calcolata utilizzando la tabella di riferimento (*Allegato nr. 1 - Tabella nr. 1*).

b. Assistenza all'autonomia personale

È un servizio creato allo scopo di garantire un corretto inserimento del minore diversamente abile nelle strutture scolastiche attraverso la messa a disposizione di tutti i supporti necessari ad una piena integrazione dei minori in situazione di handicap, in applicazione di quanto previsto dalla Legge 104/92 (artt. 12, 13,14). Consiste in interventi specialistici a sostegno globale del minore in situazione di handicap, al fine di garantire l'effettiva realizzazione dell'integrazione scolastica. Esso è finalizzato a garantire la frequenza obbligatoria alla scuola dei minori disabili residenti nel Comune.

Per l'attuazione degli interventi il Comune si avvale di personale con specifiche professionalità tecniche ed assistenziali che, in collaborazione con il personale scolastico, insegnante ed ausiliario, effettua il Piano Educativo Individualizzato.

Il servizio è rivolto a minori in condizioni di handicap che necessitano di interventi di accompagnamento, affiancamento e sostegno per l'esercizio del diritto allo studio ed alla vita di relazione. Si intende garantire, pertanto, ai minori, portatori di handicap, il diritto all'istruzione; favorire l'integrazione sociale e supplire alle carenze di autonomia dell'alunno disabile, sostenendolo nelle sue funzioni personali essenziali, e relazionali. Si vuole, inoltre, promuovere nell'alunno disabile l'apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale/affettiva, cognitiva) dello sviluppo e della crescita, mettendolo in contatto con la realtà quotidiana e del proprio ambiente, evitando e/o riducendo i rischi di isolamento e di emarginazione dell'alunno disabile stimolandolo alla socializzazione con i coetanei.

La richiesta di attivazione, effettuata dall'Istituto Comprensivo, su proposta del servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera viene valutata nel suo insieme (massimo ore individuali assegnabili, articolazione delle competenze assistenziali e specialistiche, tipologia delle risorse) dal Servizio Sociale che programma e gestisce gli interventi che possono essere attivati anche per consentire la partecipazione dei minori alle attività ricreative estive esistenti sul territorio.

La Regione Lombardia con le leggi regionali n. 34 del 2004 e n. 3 del 2008 ha stabilito rispettivamente che le Province *"continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali"*, specificando poi che esse *"realizzano interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali finalizzati all'integrazione scolastica"*. Per le disabilità sensoriali, pertanto, la competenza per l'erogazione del servizio è attribuita all'Ente Provincia.

Non è prevista alcuna compartecipazione economica da parte delle famiglie in quanto il servizio rientra nelle prestazioni obbligatorie per permettere la frequenza scolastica e garantire il diritto allo studio anche per i minori disabili, secondo quanto previsto dalla normativa specifica e dalla L. 31/1980 sul diritto allo studio.

Si evidenzia inoltre che la competenza economica per il servizio erogato per gli studenti frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado e universitari è a carico dell'Amministrazione Provinciale compreso il trasporto (*Legge Regione Lombardia n.19/2007; art. 139 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 112 e capo I delle 5 marzo 1997 n. 59*).

c. Centri Diurni per Disabili (CDD) (DGR Regione Lombardia n. 18334/2004)

È un servizio creato allo scopo di accogliere persone con disabilità grave in strutture diurne, in funzione 230 giorni all'anno, in grado di offrire risposte socio-sanitarie e socio-assistenziali adeguate ai bisogni di detta utenza. I Centri Diurni per Disabili svolgono attività mirata alla crescita evolutiva dei soggetti, con l'obiettivo da un lato di sviluppare

ove possibile le capacità residue e dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

I destinatari del servizio sono soggetti disabili che hanno superato l'obbligo scolastico e che presentano compromissioni notevoli dell'autonomia personale e delle funzioni elementari.

In casi eccezionali, previa valutazione del medico specialista e dell'equipe socio-sanitaria di riferimento, possono accedervi ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

La richiesta di attivazione del servizio avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (NivoD).

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni (educative e/o assistenziali), viene calcolata utilizzando la tabella di riferimento (*Allegato nr. 1 - Tabella nr. 6*).

d. Centri Socio Educativi (C.S.E.) (DGR Regione Lombardia n. 20763/2005)

E' un servizio diurno dedicato ai soggetti disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario. Si concretizza in interventi socio-educativi, o socio animativi, finalizzati a favorire l'autonomia personale, la socializzazione ed il mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

I destinatari del servizio sono persone disabili che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod).

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni (educative e/o assistenziali), viene calcolata utilizzando la tabella di riferimento (*Allegato nr. 1 - Tabelle nr. 8 - 9*).

e. Servizio di Formazione per l'Autonomia (S.F.A.) (DGR Regione Lombardia n.7433/2008)

E' un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi al alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.

L'obbiettivo è quello di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali e di contribuire all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

I destinatari del servizio sono persone disabili di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, oppure persone con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologia invalidante.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod).

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni (educative e/o assistenziali), viene calcolata utilizzando la tabella di riferimento (*Allegato nr. 1 - Tabelle nr. 8 - 9*).

f. Residenze Socio-sanitarie Disabili (R.S.D.) (DGR Regione Lombardia n. 12620/2004)

Il servizio fornisce alla persona in situazione di disabilità interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria, sostituendosi al lavoro di cura della famiglia. Le Residenze Sociosanitarie Disabili sono destinate all'area della disabilità grave e garantiscono agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione di mantenimento, residenzialità anche permanente, programmi individualizzati, coinvolgimento delle famiglie. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. Le Residenze Sociosanitarie Disabili sono, inoltre, strutture socio-sanitarie a carattere residenziale che accolgono persone con gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia personale, che necessitano di un supporto socio-sanitario specifico, per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia valutata temporaneamente o in via definitiva, impossibile. Le finalità del servizio sono: garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della persona ospite, favorendo e stimolando l'acquisizione di autonomia individuale nelle attività quotidiane; mantenere e potenziare le abilità residue della persona; fornire prestazioni polifunzionali (sociali e sanitarie) definite nell'ambito di specifici progetti individuali e personalizzati per ciascun ospite e fornire un supporto alle famiglie non più in grado, per eventi morbosi o per invecchiamento, di gestire o di proseguire con la gestione del proprio caro.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod).

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni (educative e/o assistenziali), viene calcolata utilizzando la tabella di riferimento (*Allegato nr. 1 - Tabella nr. 11*).

g. Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria (C.A.H./C.S.S) (DGR Regione Lombardia n. 20763/2005)

E' un servizio residenziale, caratterizzato dalle piccole dimensioni, sostitutivo del nucleo familiare, quando questi risulti inesistente, impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito o quando la persona disabile adulta esprima la volontà di vivere la propria vita in maniera autonoma, fuori dal nucleo familiare di appartenenza.

Si rivolge a disabili adulti per i quali risulta improponibile la permanenza presso il proprio ambiente familiare e per i quali non sia necessario il ricorso a strutture residenziali protette. La finalità del servizio è garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela in un ambiente di vita dove la persona disabile possa offrire risposta ai propri bisogni di identificazione, di individualità e di autonomia, di relazione e di appartenenza. E' un servizio residenziale, dove gli utenti possono comunque mantenere un impiego o frequentare altri servizi educativi diurni oppure partecipare ad attività di altro genere offerte dal territorio.

All'interno, il personale qualificato (educatori professionali ed ASA) gestisce tutto ciò che riguarda la vita dell'utente: aspetti assistenziali, sanitari, educativi, affettivi, relazionali. La comunità è, quindi, a tutti gli effetti considerata una "casa". Le attività degli ospiti sono quelle riferite alla quotidianità che si vive in tutte le abitazioni: pulizie dei propri spazi e attività legate agli interessi personali. E' comunque garantita l'erogazione di attività educative volte a mantenere e sviluppare abilità sociali utili per vivere in mezzo agli altri e acquisire un il corretto modo di rapportarsi con il mondo esterno onde evitare situazioni di emarginazione.

La Comunità Alloggio Handicap o Comunità Socio-Sanitaria si rivolge a persone con disabilità intellettiva o fisica medio lieve, media, medio grave, con residue capacità relazionali e con la presenza e la consapevolezza di una sufficiente identità personale. L'ingresso in Comunità può anche essere richiesto dal singolo utente come occasione per condividere con altri una esperienza di vita o per assumere un ruolo più adulto nei confronti della famiglia.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod).

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni (educative e/o assistenziali), viene calcolata utilizzando la tabella di riferimento (*Allegato nr. 1 - Tabella nr. 10*).

h. Appartamenti Vita Indipendente (Legge Regione Lombardia n. 388/2000)

Il servizio prevede l'accoglienza di persone in condizione di disabilità che intendono avviare un progetto di vita autonoma, all'interno di un piccolo monolocale attrezzato.

I destinatari del servizio sono persone disabili in condizione di poter vivere autonomamente con un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod).

i. Servizi di Accoglienza Temporanea o di Sollievo (SAT)

Il servizio prevede l'accoglienza temporanea, previa valutazione delle condizioni da parte dell'Assistente Sociale, in servizi residenziali di persone in condizione di grave disabilità, normalmente assistite in famiglie per le quali il servizio sociale individui la necessità e/o l'opportunità di un periodo temporaneo di allontanamento dal nucleo convivente per sollevare il nucleo familiare dal carico assistenziale o per temporanee esigenze della persona disabile o di chi si occupa quotidianamente della sua cura;

I destinatari dei servizi sono persone disabili gravi quotidianamente assistite al proprio domicilio.

La richiesta di attivazione avviene mediante presentazione della domanda d'inserimento all'Equipe Operativa Handicap integrata.

L'inserimento avviene su progetto individuale concordato fra Comune, Equipe Operativa Handicap dell'Asl e l'Ente Gestore, previa valutazione di orientamento e di pertinenza da parte del Nucleo Integrato di valutazione ed orientamento disabili (Nivod).

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni (educative e/o assistenziali), viene calcolata utilizzando la tabella di riferimento (*Allegato nr. 1 - Tabella nr. 11*).

I. Trasporto e Mobilità

Il servizio si occupa del trasporto delle persone con disabilità impossibilitate a raggiungere autonomamente Centri di riabilitazione, Centri Diurni Disabili o altri luoghi in cui effettuare visite specialistiche e/o cure riabilitative.

Esula dall'ambito di competenza del Comune il trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado e universitari in quanto il servizio è a carico della Provincia, così come già specificato al punto 3b del presente regolamento.

La domanda per l'attivazione deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Il servizio viene erogato mediante un mezzo appositamente attrezzato ed idoneo. Alcuni servizi vengono erogati direttamente da personale del Comune mentre altri sono organizzati a livello di ambito e/o mediante il ricorso ad Associazioni convenzionate.

m. Contrassegno di circolazione e sosta

E' un tagliando arancione, ad uso strettamente personale, che consente alle persone disabili, con elevata difficoltà di deambulazione, di sostare liberamente negli spazi riservati e di accedere alle zone a traffico limitato. Il contrassegno, che ha validità su tutto il territorio nazionale, può essere usato per la circolazione e la sosta, purché la persona titolare dello stesso sia a bordo del veicolo. Per ottenere il contrassegno, chi è già in possesso del riconoscimento di Invalidità Civile al 100% con indennità di accompagnamento, può direttamente recarsi presso l'Amministrazione comunale presentando copia del verbale di Invalidità rilasciato dalla Commissione Sanitaria dell'Asl.

Chi ha riconoscimenti d'invalidità civile con percentuali inferiori al 100%, o temporanei, deve rivolgersi allo Sportello Ufficio Invalidi Civili dell'ASL del distretto sita in Gardone Val Trompia, via Beretta n.3 onde richiedere ed ottenere la certificazione da presentare presso l'ufficio comunale competente.

Il contrassegno viene rilasciato gratuitamente.

n. Contributo barriere architettoniche

E' un contributo concesso per finanziare progetti volti al superamento o all'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati. La richiesta può essere presentata da persone con gravi handicap (cioè limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità e quelle relative alla deambulazione e alla mobilità), per l'abbattimento delle barriere architettoniche delle abitazioni in cui essi risiedono stabilmente. Le domande, in carta libera, vanno presentate al Sindaco del comune nel quale si trova l'immobile. I lavori devono essere iniziati solamente successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione al rimborso pena la perdita del diritto al contributo. Il contributo viene erogato all'interessato alla fine dei lavori a seguito di presentazione della fattura relativa ai costi sostenuti.

4. Area Emarginazione, Disagio Adulto e Povertà

a. Interventi di sostegno alle persone adulte in difficoltà

Si tratta di interventi di contrasto alla povertà e di reinserimento delle persone con problematiche di dipendenza attraverso un insieme di prestazioni di tipo socio-educativo.

L'area emarginazione e disagio sociale adulti comprende tutte quelle situazioni di soggetti adulti in difficoltà che a seguito una o più cause, vivono in uno stato di indigenza e povertà, ovvero in una condizione di elevata fragilità sociale (emarginazione sociale, povertà, dipendenze, salute mentale, senza fissa dimora, donne vittime di violenza, crisi occupazionale, disagio abitativo).

La situazione di disagio della persona può avere origini diverse quali la rottura dell'equilibrio all'interno del nucleo familiare dovuto all'insorgenza di un evento critico inatteso come la perdita di lavoro, la perdita della propria abitazione o la separazione coniugale; l'insorgenza di una patologia psichiatrica o di una grave dipendenza o l'essere stato vittima di violenza.

Il servizio sociale collabora, riguardo alle aree delle dipendenze e della salute mentale, con i servizi specialistici del territorio nella definizione e nel monitoraggio dei progetti individuali, redatti con:

- il Centro Psico-Sociale (CPS) per soggetti con disturbi psicologici o psichiatrici;
- il Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) o il Nucleo Operativo Algologia (NOA) per soggetti con disagi legati a situazioni di dipendenza (sostanze stupefacenti, gioco, tabagismo, alcool).

Rientrano negli interventi di sostegno alle persone in difficoltà le seguenti prestazioni/servizi:

- interventi di sostegno al reddito mediante buoni economici (collaborazione/convenzioni con enti caritativi del territorio, erogazione diretta);
- interventi d'urgenza per le persone indigenti e temporaneamente presenti sul territorio comunale;
- servizio di assistenza domiciliare;
- azioni di contrasto alla crisi occupazionale (progetto "Azioni di Contrasto ai problemi occupazionali della Valle Trompia");
- interventi di sostegno alle donne vittime di violenza (Protocollo d'intesa tra Asl di Brescia e Ambito distrettuale n.4 in relazione all'accoglienza e alla presa in carico di donne vittime di violenza approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ambito in data 20 novembre 2012).

b. Strutture di accoglienza temporanea a carattere residenziale (case di accoglienza) e semiresidenziale (centri diurni, dormitori) e housing sociale temporaneo.

Si tratta di strutture adibite all'accoglienza di persone adulte in difficoltà (grave disagio sociale). Hanno carattere di temporaneità, e possono avere anche carattere di emergenza, in tal caso l'inserimento può essere attivato solo a condizione che l'interessato aderisca formalmente ad un progetto di recupero sociale concordato con l'assistente sociale.

La richiesta di accesso alle strutture di accoglienza temporanea deve essere presentata dall'interessato all'Assistente Sociale del Comune che effettuerà la valutazione della situazione.

L'inserimento avviene previa valutazione della situazione del richiedente e della sua famiglia ove presente da parte dell'Assistente Sociale, in condivisione con i referenti

dell'Ente gestore della struttura individuata, prioritariamente presente sul territorio, nonché dell'adesione degli stessi al progetto di intervento definito.

È possibile programmare interventi fuori ambito quando non ci siano disponibilità nell'ambito di appartenenza e/o laddove si ritenesse necessario un allontanamento dal territorio di appartenenza, o/e laddove non siano presenti servizi specifici a cui dover accedere (vedi dormitori).

Il costo massimo della prestazione è pari a quello praticato dall'Ente Gestore il servizio. La quota di compartecipazione al costo da parte dell'utente viene definita nel progetto d'intervento individualizzato concordato, previa valutazione sociale tenente conto della situazione economica dell'interessato ed eventualmente dei familiari, quando presenti, oltre che dei bisogni di cura e della capacità di gestione del denaro.

c. Sostegno al reddito mediante tickets services o contributi economici

Si tratta di interventi di sostegno alle situazioni di disagio economico e che si integrano con le attività di sostegno ed accompagnamento all'integrazione lavorativa. Detti interventi potranno essere erogati a seguito di un progetto sociale elaborato dall'assistente sociale e condiviso con le persone che usufruiscono dei supporti concordati.

La domanda per poter beneficiare dell'intervento deve essere presentata al Servizio Sociale il quale, una volta effettuata l'analisi del bisogno, valuta gli interventi individualizzati maggiormente rispondenti alle necessità del richiedente.

d. Interventi d'urgenza per le persone indigenti e temporaneamente presenti sul territorio comunale.

Si tratta di interventi urgenti erogati ad indigenti di passaggio ovvero, comunque, a cittadini non domiciliati, né dimoranti né residenti nel comune, e che non abbiano titolo valido alla permanenza nel comune che versano in situazione di grave difficoltà.

L'erogazione può consistere, previa valutazione della situazione e dei requisiti d'accesso da parte dell'Assistente Sociale, a seconda dei bisogni evidenziati, in una sola o più prestazioni consistenti nell'acquisto diretto di generi di prima necessità o nella consegna di uno o più buoni pasto da consumare presso le mense convenzionate e/o nell'assegnazione di pacchi viveri.

5. Area Minori e Famiglia

a. Strutture per la prima infanzia

Si tratta del complesso di servizi di accoglienza diurna per la prima infanzia, rispondente al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psico-fisico.

Il progetto educativo accompagna ed integra l'opera della famiglia, promuovendo la partecipazione, l'aggregazione sociale e lo scambio formativo in ordine all'educazione dei bambini.

E' attiva una convenzione con il Comune di Nave per l'inserimento nell'Asilo Nido "Mondogiocondo" (con sede a Nave), rivolto a bambini di età compresa tra i 7 e 36 mesi di età.

La partecipazione degli utenti al costo della retta dell'Asilo Nido summenzionato viene annualmente stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

b. Servizio Educativo Domiciliare

L'intervento consiste nel fornire supporto alle responsabilità familiari ed alla genitorialità in situazioni di disagio conclamato, in casi di significativo disadattamento e situazioni a rischio che presentano incisive difficoltà e carenze dal punto di vista familiare e genitoriale e laddove sussiste un decreto dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e/o Tribunale Ordinario) con precise prescrizioni.

E' finalizzato al recupero delle risorse potenziali della famiglia, al rinforzo dei ruoli e delle relazioni interne e con l'ambiente sociale circostante.

Il servizio di educativa domiciliare viene attivato, previa valutazione del servizio sociale e dei servizi coinvolti, sulla scorta di uno specifico progetto individuale.

I programmi di intervento educativo devono prevedere in modo preciso modalità, tempi, obiettivi e il costo della compartecipazione economica. Essi possono avere una durata di sei mesi, prorogabili previa attenta valutazione dei risultati o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni viene calcolata utilizzando i criteri previsti di cui all'*Allegato nr. 1 - Tabella nr. 13*.

Ai fini della compartecipazione si tiene, comunque, conto dell'emergenza delle condizioni socio-familiari nonché delle prescrizioni di intervento dell'Autorità Giudiziaria, con conseguente specifica valutazione del progetto individuale di intervento.

Il Comune tenuto alle prestazioni viene identificato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, secondo lo schema di cui all' *Allegato nr. 2 - Tabella nr. 1*.

c. Affidamento familiare

L'affidamento familiare, nel dettato legislativo (art. 2 comma 1 e 2, legge 184/83), rappresenta la forma principale di protezione dei minori in caso di incapacità della famiglia d'origine. L'affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà, e si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario. Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola.

In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- *Affido consensuale* quando, con il consenso formalizzato degli esercenti la potestà, viene disposto dal Servizio e sottoscritto dalla famiglia affidataria e dal Responsabile del Servizio. Si concretizza in un progetto di affido individualizzato che contempla diritti e doveri di tutte le parti coinvolte (famiglia di origine, famiglia affidataria, servizi territoriali).

Nel caso in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo di almeno 6 mesi a chi non sia parente entro il 4° grado, viene data comunicazione al Giudice Tutelare, che ratifica il Provvedimento di affido e lo rende esecutivo.

- *Affido non consensuale* quando viene disposto dal Tribunale per i Minori con Decreto di Affidamento giuridico al Servizio, il quale mette a punto il progetto di accompagnamento individualizzato articolando obiettivi, interventi e gli impegni sia degli operatori che di tutti gli attori coinvolti.

Il servizio riguarda i minori di 18 anni italiani, stranieri residenti, minori Stranieri non accompagnati, che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico.

Per situazioni particolari e a seguito di specifico progetto personalizzato presentato dal Servizio, è possibile prevedere il prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa, e comunque non oltre il 21° anno d'età.

Destinatario dell'intervento è anche la famiglia di origine. Per nucleo d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la potestà genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il servizio esprime una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido in relazione all'ipotesi di rientro del minore e al mantenimento della relazione fra genitori e figlio.

A sostegno dalla famiglia affidataria, salvo per gli affidi ai parenti, secondo quanto disposto dalla Legge 184, è previsto un contributo economico, quale sostegno e riconoscimento al servizio sociale svolto, a prescindere dalle loro condizioni economiche.

Il contributo economico mensile per l'affido etero-familiare è indicato in Euro 350,00 mensili, salvo per le progettualità definite con le Associazioni proposte.

L'assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo del 30% quando ricorrono situazioni complesse, come nel caso in cui il minore presenti problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. Può essere richiesta, su proposta del servizio sociale professionale e/o per disposizione dell'autorità che emette il provvedimento di affidamento, una compartecipazione da parte della famiglia naturale per la copertura di alcune spese di mantenimento del minore che, comunque, non sostituisce il contributo che il comune è tenuto ad erogare alla famiglia affidataria.

d. Comunità Alloggio Minori

La finalità dell'inserimento in Comunità di accoglienza è di garantire al minore che, per un periodo definito, non può permanere all'interno del proprio nucleo familiare per motivi diversi, un contesto di protezione e la possibilità di proseguire nel suo percorso evolutivo, mantenendo la relazione con la famiglia d'origine.

Pertanto gli obiettivi dell'inserimento in Comunità di accoglienza sono:

- 1) garantire il benessere psicofisico e relazionale del bambino e/o ragazzo, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- 2) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è necessario il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, e/o la presenza di un provvedimento del Tribunale per i Minori che ne decreti l'inserimento.

La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni viene calcolata utilizzando i criteri previsti di cui all'*Allegato nr. 1 - Tabella nr. 12*.

Ai fini della compartecipazione si tiene, comunque, conto dell'emergenza delle condizioni socio-familiari nonché delle prescrizioni di intervento dell'Autorità Giudiziaria, con conseguente specifica valutazione del progetto individuale di intervento.

e. Centro di Pronto Intervento per Minori

E' un intervento a carattere di emergenza che si attiva quando si rende necessaria una temporanea ospitalità e protezione per minori in situazione di estremo disagio ove si rende necessario un allontanamento immediato dal proprio nucleo di convivenza.

L'inserimento viene attivato dal Servizio Sociale Comunale con la collaborazione dei genitori, mediante art. 403 c.c., o con incarico dell'Autorità Giudiziaria.

La retta verrà sostenuta dai comuni di residenza degli esercenti la potestà.

Il comune continuerà a sostenere l'onere economico anche qualora il genitore residente presso il proprio comune cambi la propria residenza fino al cambio di prestazione.

Nel caso di genitori residenti in due diversi comuni della Valle Trompia il costo dell'intervento è suddiviso al 50% e rimarrà anche nel caso di successiva decadenza di potestà genitoriale o di decesso.

Nel caso in cui entrambi i genitori perdano la potestà genitoriale o decedano e venga nominato un tutore e quest'ultimo sia residente in un comune della Valle Trompia i comuni che hanno avviato la prestazione manterranno l'impegno economico.

f. Centro di Pronto Intervento per Donne con figli Minori

E' un intervento a carattere di emergenza in cui si renda necessaria una temporanea ospitalità e protezione, per madri con bambini minorenni in situazione di estremo disagio che non possano permanere all'interno del proprio ambiente familiare e necessitino di un accompagnamento temporaneo verso una piena autonomia.

L'inserimento viene attivato dal Servizio Sociale Comunale, su richiesta della madre dei minori e previa valutazione della disponibilità delle strutture, oppure su incarico dell'Autorità Giudiziaria; costituisce elemento fondamentale per l'inserimento, la sottoscrizione tra le parti coinvolte di un progetto d'intervento individualizzato destinato a favorire l'autonomia del nucleo familiare.

La retta verrà sostenuta dai comuni di residenza degli esercenti la potestà.

Il comune continuerà a sostenere l'onere economico anche qualora il genitore residente presso il proprio comune cambi la propria residenza fino al cambio di prestazione.

Nel caso di genitori residenti in due diversi comuni della Valle Trompia il costo dell'intervento è suddiviso al 50% e rimarrà anche nel caso di successiva decadenza di potestà genitoriale o di decesso.

Nel caso in cui entrambi i genitori perdano la potestà genitoriale o decedano e venga nominato un tutore e quest'ultimo sia residente in un comune della Valle Trompia i comuni che hanno avviato la prestazione manterranno l'impegno economico.